



Regione Toscana
MIRATI Valori Innovazione Sostenibilità

ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana



SEMINARIO TECNICO FIRENZE 20 - 21 GENNAIO 2010

**DLGS. 9 APRILE 2008 N. 81
MODIFICATO CON DLGS. 5 AGOSTO 2009 N. 106 –
ASPETTI GIURIDICI, TECNICI E ORGANIZZATIVI**

LA VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Stefano Gini RSPP ARPAT Toscana



Regione Toscana
MIRATI Valori Innovazione Sostenibilità

ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

SE FATTA CON ATTENZIONE

si deve considerare un eccellente elemento di selezione dei fornitori e un adeguata azione preventiva rispetto alla gestione in sicurezza di un qualsiasi appalto di lavori o acquisto di beni e servizi



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Il committente ha la possibilità di definire, già in fase di gara, un impianto rigoroso di criteri da rispettare in grado di prefigurare:

- la cooperazione fra il soggetto appaltatore o subappaltatore o lavoratore autonomo, ed il direttore ai lavori o il responsabile del procedimento
- il coordinamento con i dirigenti ed i preposti che dirigono o sovrintendono all'attività.



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

L'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. **Tale verifica viene svolta, di norma, dal RSPP.**



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Il Decreto Legislativo n. 106 non ha sanato una evidente lacuna in virtù della quale a tutt'oggi siamo in attesa dell'emanazione di un decreto che, sulla base dell'allegato XVII individui con certezza documentale e sostanziale gli elementi che caratterizzano la qualità di un fornitore in materia di salute e sicurezza sul lavoro .



Regione Toscana

Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Ad oggi la Verifica dei Requisiti tecnico professionali, per gli appalti di beni, servizi e forniture, si attua attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, e dell'autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali nel rispetto di quanto previsto dal citato allegato XVII



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Più cogente è la norma che riguarda l'appalto di lavori di cui al Titolo IV del D.lgs. 81/08, la lettera l) dell'art. 89 che certifica l'idoneità tecnico professionale dal possesso di adeguate capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, macchine e attrezzature, in connessione con le caratteristiche delle attività da realizzare.



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Cogenza che deriva dalle disposizioni dell'90 comma 9 lettera a) del Unico Testo, che obbliga il committente o il responsabile dei lavori alla verifica dei requisiti tecnico professionali con le modalità di cui all'allegato XVII.

Ma attenzione, solo nell'eventualità l'entità dell'opera sia superiore a 200 uomini/giorno.



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Lo stesso articolo infatti, dispone che nei cantieri la cui entità presunta sia inferiore a 200 uomini/giorno, l'obbligo della verifica dei requisiti tecnico professionali si intenda assolto con la presentazione del certificato CCIAA, del DURC e dell'autocertificazione già citata.



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Siamo in presenza dunque di una illogica perseveranza per la quale è l'entità dell'opera o l'appalto di beni o servizi, la discriminante fra una valutazione cogente del fornitore ovvero l'acquisizione solo formale di certificazioni non esaustive della capacità del fornitore di organizzare un modello d'impresa coerente con le norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Nelle pubbliche amministrazioni , e per il RSPP che la deve gestire, questa contraddizione è foriera di grossi problemi nella verifica dei requisiti tecnico professionali, poiché in molti casi, il fornitore interessato agli appalti di beni forniture o servizi ovvero di lavori sotto i 200 giorni/uomo, riduce gli adempimenti in materia di valutazione dei rischi, organizzazione del lavoro e misure di prevenzione e protezione, sicuro di non poter essere “contestato” dal committente.



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Tra l'altro, questa anomalia legislativa, crea ulteriori situazioni di forte disagio e difficoltà di gestione in quei territori, come la Toscana, dove la Regione ha invece legiferato individuando rigorosi criteri di selezione dei fornitori che partecipano alle gare di appalto sia di lavori che di acquisto di beni, servizi e forniture.



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Nelle esperienze raccontate dagli addetti ai lavori, è più diffusa di quanto si pensi una situazione di “accesso confronto” dei SePP con taluni fornitori, rispetto alla presentazione e relativa acquisizione della documentazione prevista dall’art. 16 della Legge Regionale 13 luglio 2007 n. 38, con la quale si disciplinano i contratti pubblici di appalto aventi per oggetto i lavori, le forniture e i servizi stipulati dalle stazioni appaltanti ed eseguiti sul territorio regionale.



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Le imprese che non hanno sede legale in Toscana, infatti, e che risultano provvisoriamente assegnatari di un appalto, in particolare di lavori di non rilevante entità o di beni, forniture e/o servizi, lamentano una sorta di accanimento amministrativo laddove il committente, in modo del tutto legittimo, pretende dall'assegnatario provvisorio il rigoroso adempimento degli obblighi previsti dal citato art. 16 pena la comunicazione di eventuali violazioni gravi alla Azienda USL di competenza e la relativa informativa all'Osservatorio Regionale per le Opere Pubbliche



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Allo stesso tempo, le imprese toscane, pur condividendo e apprezzando lo spirito e gli obiettivi che stanno dietro alla normativa regionale, sopportano una evidente distorsione, che non incide sulle pari opportunità, ma affatica per l'aggravio degli adempimenti legati al processo di gara e alla relativa assegnazione, aggravio a cui non sono obbligate le aziende per gli appalti che si svolgono nelle altre regioni.



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Le più acute difficoltà nella verifica dei requisiti tecnico professionali, ovviamente, si presentano con le piccole imprese che operano in ambito di autocertificazione dell'avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 29, comma 5, **ricordiamo quelle più a rischio nell'ambito di qualsiasi attività produttiva**, le quali si limitano ad una formale dichiarazione invece di corredare, come richiederebbe la norma, l'autocertificazione con una relazione tecnica sui rischi e sulle misure individuate e intraprese per eliminare o ridurre i rischi. In tal caso, quando il committente richiede l'integrazione della documentazione, il sistema relazionale viene messo a dura prova.



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Non è raro, per esempio, che piccole imprese dichiarino in prima istanza che dalla Valutazione dei rischi non emergano rischi da sottoporre a sorveglianza sanitaria mentre, successivamente alla richiesta di implementazione della relazione sulla valutazione dei rischi richiesta dal Committente, si evidenzia la necessità di nominare il medico competente, oppure, per altri versi, di rafforzare il nucleo di addetti alla gestione delle emergenze e di primo soccorso ovvero di potenziare la formazione e l'addestramento ovvero la qualità e la tipologia dei Dispositivi di Protezione Individuale.



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

La verifica dei requisiti tecnico professionali, dunque, non solo come adempimento formale ma anche e soprattutto come momento di diffusione della cultura della sicurezza e delle tutele della salute dei lavoratori. In questo senso rientra anche il confronto che il committente è in grado e deve avviare con l'assegnatario provvisorio dell'appalto sulla presenza o meno degli RLS nelle aziende medio grandi ovvero degli RLST o di Sito Produttivo.



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Non mi soffermo sui requisiti tecnico professionali relativi alla regolarità sul lavoro. Richiamo solamente quanto disposto dagli artt. 26 commi 6 e 7 e 90 comma 9 lettera b) del Testo Unico ovvero dall'art. 14 “ disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela e sicurezza dei lavoratori”.



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

In conclusione mi sento di affermare che se il principio è un valore, occorre fare ogni sforzo perché la verifica dei requisiti tecnico professionali sia la più rigorosa possibile.

Al legislatore spetta il compito di agevolare l'azione del committente e mettere in condizione di certezza l'appaltatore, che non può e non deve trovarsi di fronte una babele



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Occorre dunque:

- Emanare un decreto affinché anche per gli appalti di beni servizi e forniture si dia attuazione a quanto previsto nell'allegato XVII così come per tutti i lavori, indipendentemente dalla loro entità, deve essere riconosciuto l'obbligo di procedere alla verifica dei requisiti tecnico professionali secondo i disposti di cui al citato allegato;



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

- Emanare con sollecitudine, senza aspettare l'ultimo giorno utile del 30 giugno 2012 le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle piccole aziende di cui all'art. 6 comma 8 lettera f);
- Vincolare l'esito dell'appalto alla verifica dei requisiti tecnico professionali individuando le fattispecie per cui, in assenza dei requisiti, l'appalto non viene assegnato;



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

- Disporre quali sono le ulteriori azioni che il committente deve mettere in atto verificate le violazioni dell'appaltatore e le sanzioni applicabili dall'organo di vigilanza;
- Dare luogo a quanto previsto dall'art. 27 “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi”
- Connettere la verifica dei requisiti tecnico professionali con il DUVRI e il sistema di responsabilità nella gestione dell'appalto.



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Ricordiamoci che dalla verifica dei requisiti tecnico professionali inizia il processo di coordinamento e di cooperazione e che le sinergie, ognuno per i ruoli assegnati dalle norme, sono fondamentali per garantire la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori. Quelli del committente e quelli dell'appaltatore, sub appaltatore, lavoratore autonomo.



Regione Toscana
MIRTI VALORI INNOVAZIONE SOLIDARIETÀ

ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE
UN CARO SALUTO A TUTTI VOI**

Stefano Gini – RSPP ARPAT TOSCANA